

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ARCI SOLIDARIETA' VERSILIA"**

Il giorno 15, del mese di ottobre, dell'anno 2007, presso la sede sociale della costituente associazione di volontariato denominata "ARCI SOLIDARIETA' VERSILIA", posta in Viareggio, cap. 55049, prov. di LUCCA, Via Regia n° 68 , alle ore 18.00, si sono riuniti i seguenti soggetti:

Sig.ra MENCARINI MANUELA, nata il 02/09/1976, a Pietrasanta, prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, via Maroncelli n°264, Carta d'identità n° AO3271459, C.F.: MNCMNL76P42G628A, professione: impiegata;

Sig.ra DI LUIGI CARMELA, nata il 24/11/1968, a Ischia prov. di Napoli, cittadina italiana, residente in Viareggio – fraz. Torre del Lago, cap. 55048, prov. di Lucca, Viale G. Puccini, n° 185, Passaporto n. B399624 C.F.: DLGCML68S64E329S, professione impiegata;

Sig.ra CANFAILLA SILVIA, nata il 14/07/1960, a Empoli prov. di Firenze, cittadina italiana, residente in Massarosa – Fraz. Piano di Mommio, cap 55040, prov di Lucca, Via per Mommio, n° 432, Patente di guida n. LU2055259, C.F. CNFSLV60L54D403W, professione: impiegata,

Sig. LUCA PIERUCCETTI, nato il 08/10/1934, a Calcinai, prov. di Pisa, cittadino italiano, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca via Pisacane n° 84, carta d'identità n° AK 6166990, C.F.: PRCLCLI34RO8B392R, professione pensionato;

Sig.ra PEZZINI DANIELA, nata il 24/02/1996, a Viareggio, prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, Viale della Libertà, n° 11/C, carta d'identità n° AM4151044, C.F.: PZZDNL66B64L833F, professione impiegata;

Sig.ra MARIANGELA CASTRO, nata il 07/04/1954, a Viareggio, prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, Via G. Puccini, n° 334, carta d'identità n° AK6124088, C.F.: CSTMNG54D47L833E, professione educatrice;

↓ Sig.ra PEZZINI ROSSANA, nata il 16/05/1957, a Viareggio, prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, Via E. De Sortis, n° 11, carta d'identità n° AJ5827519, C.F.: PZZRSN57E56L833A, professione impiegata;

Sig.ra FANTOZZI VALENTINA, nata il 18/05/1979 a Viareggio, prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, Via Coppino n° 97, carta d'identità n° AM4130916, C.F.: FNTVNT79C58L833N, professione impiegata.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, la Sig.ra Manuela Mencarini, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Daniela Pezzini, quale Segretario ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione di volontariato denominata "ARCI SOLIDARIETA' VERSILIA" e

dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

COSTITUZIONE

Fra i suindicati comparenti è costituita una libera associazione di volontariato, come previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, avente la seguente denominazione: "ARCI SOLIDARIETA'"

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, Via Regia, n° 68.

ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche diretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 5
ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO:

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n° 8 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di :

Sig.ra PEZZINI ROSSANA Presidente;

Sig.ra MENCARINI MANUELA Vice Presidente

Sig.ra PEZZINI DANIELA membro Consiglio Direttivo

Sig.ra CASTRO MARIANGELA membro Consiglio Direttivo

Sig.ra DI LUIGI CARMELA membro Consiglio Direttivo

Sig. PIERUCETTI LUCA membro Consiglio Direttivo

Sig.ra FANTOZZI VALENTINA membro Consiglio Direttivo

Sig.ra CANFAILLA SILVIA membro Consiglio Direttivo

ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE









Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2007.


Luogo e data

Viareggio, 15/10/2007

Letto, approvato e sottoscritto:

Firme


	MANUELA MENCARINI
	SILVIA CANFAILLA
	CARMELA DI LUIGI
	ROSSANA PEZZINI
	DANIELA PEZZINI
	MARIANGELA CASTRO
	VALENTINA PEZZINI
	LUCA PIERUCETTI

 **Agenzia Entrate**
Ufficio di Viareggio

29 NOV. 2007

Registrato al n° 3889 Serie III

Per il Direttore
Loredana Di Angelo
Tiziana Canarini



STATUTO

ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA'

ART. 1 - E' costituita un'associazione di volontariato come previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n° 266 che assume la veste di associazione senza personalità giuridica come dispone il codice civile agli articoli 36/37/38. L'associazione è senza fini di lucro. L'associazione così costituita assume la denominazione di: ARCI SOLIDARIETA' con sede in Viareggio (LU) in via Regia n° 68.

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario.

Non persegue finalità di lucro.

Le prestazioni dei soci e dei componenti del Consiglio sono volontarie e prestate in forma gratuita.

Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta.

Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

Utilizzerà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Opera prevalentemente nei confronti di terzi in situazione di svantaggio economico o sociale, sia per condizioni familiari, fisiche o psichiche, sia per l'appartenenza a comunità straniere.

L'Associazione ARCI SOLIDARIETA' fonda la sua attività:

- sulla piena affermazione della dignità e dei diritti degli uomini e delle donne, a partire dalle situazioni di bisogno degli individui e dei gruppi sociali;
- sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazioni alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
- sulla necessità di denuncia di situazioni di ingiustizia,

emarginazione, discriminazione sociale e di impegno nel rimuovere le cause che le generano;

- sull'impegno a sviluppare e radicare una cultura di solidarietà e di responsabilità da parte della società civile e dei cittadini stessi.

ART. 3 - Sono compiti dell'associazione:

- la prevenzione e la riduzione delle cause di disagio che creano fenomeni di marginalità all'interno della società;
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- l'assistenza sanitaria;
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi o di materiali da destinare ad attività benefiche;
- l'istruzione;
- la formazione;
- la promozione della cultura e dell'arte;
- la protezione civile e la tutela ambientale;
- la tutela dei diritti civili e sociali delle persone;
- la promozione di una cultura di pace e di democrazia.

Arcisolidarietà opera inoltre per:

- promuovere la cultura del volontariato, valorizzando e dando visibilità alle esperienze in atto;
- accrescere la capacità progettuale del sistema associativo;
- offrire servizi che qualificano e sostengano l'iniziativa dei vari gruppi di volontariato operanti sul territorio, sia attraverso campagne e iniziative di sensibilizzazione, sia mettendo a disposizione sedi e strumenti a soggetti che operano su analoghe tematiche e aree di intervento;
- essere interlocutore delle istituzioni locali e delle forze sociali e politiche;
- realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della

- salute, e in generale dell'inserimento sociale e lavorativo;
- promuovere la cultura dell'accoglienza e dei diritti di cittadinanza;
 - collaborare a progetti di cooperazione e solidarietà internazionali;
 - costruire una nuova forma di convivenza, contro la cultura dell'individualismo e dell'egoismo.

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato e possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito. In caso di rifiuto l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea del sodalizio.

ART. 5 - La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART. 6 - L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché di nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non è ammessa la delega.

ART. 7 - Si perde lo status di associato per decesso o per la non osservanza o rispetto dello statuto e dei regolamenti interni: delibera in tal senso il Consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso alla decisione all'assemblea del sodalizio, la quale delibererà in merito.

ART. 8 - Il sodalizio è articolato in tre organismi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

ART. 9 - L'assemblea è costituita da tutti i soci: approva il bilancio, indica le linee di sviluppo della associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità statutarie. Delibera inoltre sulle modifiche statutarie ed elegge il consiglio direttivo.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, e comunicati inseriti all'interno di riviste edite dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione, oppure inviando una comunicazione, con almeno 10 giorni di anticipo, ai soci.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno $\frac{2}{3}$ dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 10 - I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica tre anni; i componenti del Consiglio direttivo sono n. 8 (otto). Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente

e il Vicepresidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di missioni effettuate su preciso mandato.

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare e si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà - per gestire le varie attività della associazione - di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 11 - Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti di terzi, nonché la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere opportunamente nominato.

ART. 12 - I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati:

- dalle quote sociali;
- dai contributi elargiti da enti sia pubblici che privati, sia nazionali che extranazionali, a fronte della gestione di servizi o come semplice liberalità;
- da lasciti e donazioni mobiliari o immobiliari (in questo caso l'associazione trascriverà il bene così come previsto dall'art. 2659 del codice civile);
- da sottoscrizioni o liberalità di privati siano questi cittadini o imprese;
- dai proventi delle attività svolte, che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti all' art.10 del presente statuto.

ART. 13 - La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da un'assemblea qualificata sia in prima che in seconda convocazione che veda la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti all'Associazione. La maggioranza per approvare la decisione di scioglimento dovrà essere del cinquanta per cento più uno dei presenti. Tale assemblea, per essere valida, deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

ART. 14 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo NON POTRA' in nessun caso essere suddiviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi stabiliti nel presente statuto, da individuarsi tra quelle che si riconoscono nel concetto di volontariato o di promozione sociale.

Il Presidente



Il Segretario Verbalizzante



